



GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'individuazione di una Agenzia per il lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 276/2003, iscritta all'Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di seguito denominata "somministratore"), alla quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (di seguito denominato "utilizzatore") intende affidare mediante lo strumento operativo dell'Accordo quadro di cui all'art. 59 del decreto legislativo n. 36/2023, il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, di cui agli artt. 30 e ssg. del decreto legislativo n. 81/2015, mediante la successiva conclusione di contratti attuativi individuali di lavoro di specifiche figure professionali, i cui profili sono indicati nel successivo art. 2, con inquadramenti riferiti al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale del comparto Sanità, da impiegare presso le sedi dell'utilizzatore.

L'Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento dei singoli servizi di somministrazione di lavoro detti anche "contratti attuativi" che l'utilizzatore vorrà di volta in volta eseguire; per questi ultimi, saranno stabilite le modalità, la durata delle prestazioni e i relativi importi.

Il valore economico stabilito nell'Accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha il solo duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico complessivo dell'Accordo quadro.

La stipula dell'Accordo quadro, infatti, non è fonte di obbligazione immediata per l'utilizzatore nei confronti del somministratore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei singoli servizi per un quantitativo minimo predefinito.

Il somministratore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli servizi che l'utilizzatore, in attuazione dell'Accordo quadro, deciderà di affidargli.

Il presente Capitolato stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'Accordo quadro e che costituiscono la base di riferimento per i singoli contratti attuativi.

Il CPV di riferimento è 79620000- 6: "Servizi di fornitura di personale compreso personale temporaneo".

Oltre alla somministrazione di lavoro, il servizio deve comprendere l'attività di ricerca e selezione del personale, come definita dall'art. 2 del decreto legislativo 10.09.2003 n. 276, ivi compresa l'eventuale sostituzione del personale, e la relativa gestione amministrativa.



Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di consentire l'impiego temporaneo di personale qualificato in relazione ad esigenze di carattere non continuativo e straordinarie non fronteggiabili con il personale in servizio, nell'intesa che non potrà mai essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze di organico.

Il servizio di somministrazione di lavoro dovrà essere reso dal somministratore secondo i modi, i tempi e le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale di Appalto, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 10.09.2003 n. 276, dal decreto legislativo 15. 06.2015 n. 81, dal vigente CCNL per il personale del comparto della Sanità, dal CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, nonché da ogni altra vigente disposizione normativa applicabile, anche se non direttamente citata nel presente Capitolato.

Le sedi di somministrazione del lavoro possono essere le sedi territoriali di Sassari, Cagliari, Nuoro ed Oristano dell'utilizzatore.

2. PROFILI PROFESSIONALI INTERESSATI E VALORE DELL'APPALTO

Il fabbisogno di unità di personale da somministrare è individuato nei seguenti Profili professionali e Categorie del CCNL del personale del comparto Sanità:

- | | |
|------------|--|
| n. 2 unità | Area degli operatori ex liv. Bs (tecnico) |
| n. 1 unità | Area degli assistenti ex liv. C (tecnico) |
| n. 5 unità | Area degli assistenti ex liv. C (amministrativo) |

Le tipologie di lavoratori da somministrare saranno individuate con singoli contratti attuativi di somministrazione in base alle effettive esigenze dell'utilizzatore, che non è in alcun modo vincolato a garantire un numero minimo di rapporti di lavoro. Ne consegue che l'utilizzatore potrà richiedere l'attivazione di contratti di somministrazione anche per profili e categorie diversi rispetto a quelli su indicati, nel rispetto del massimale dell'Accordo quadro.

Analogamente, il numero e le ore delle figure professionali attivate potranno subire modifiche o anche cessare anticipatamente, in funzione di mutamenti organizzativi e/o dell'espletamento di procedure concorsuali di assunzione, senza che il somministratore possa avanzare pretese o indennizzi di sorta.

Il lavoratore somministrato sarà adibito alle medesime mansioni ed a condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previsti per i dipendenti di ruolo di pari livello di inquadramento, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL applicabile e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali articolate su cinque giorni lavorativi, fatte salve eventuali esigenze eccezionali.

Ai fini dell'applicazione della clausola sociale si rinvia al punto 9 del Disciplinare di gara.



L'importo massimo annuale delle prestazioni oggetto dell'Accordo quadro, escluse le opzioni, ammonta a € 350.606,88, comprensivo dell'importo di € 31.898,88 al netto dell'Iva a titolo di margine di agenzia (Aggio), da assoggettare a ribasso in sede di gara. Tale importo tiene conto delle Categorie e dei profili professionali da somministrare e dei relativi monte-ore, calcolati, ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, su 22 giorni lavorativi/mese per 36 ore settimanali, pari a 1.872 ore annuali.

L'importo a base di gara, definito secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara, è da intendersi indicativo e fornisce una stima dell'ammontare massimo delle prestazioni e, in quanto tale, non è da intendersi vincolante per l'utilizzatore. Quest'ultimo si riserva di effettuare progressivamente le richieste del personale in somministrazione, sulla base delle necessità manifestate nel periodo di vigenza contrattuale.

La stipula dell'Accordo quadro non fa sorgere alcun obbligo in capo all'utilizzatore di richiedere somministrazione di lavoro per un determinato quantitativo e/o importo, se non in relazione alle proprie esigenze di fabbisogno di personale.

Pertanto, il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro.

Nel caso in cui successivamente alla stipulazione dei contratti di somministrazione venissero sottoscritti a livello nazionale contratti collettivi comportanti modificazioni del trattamento economico tabellare, l'utilizzatore provvederà al ricalcolo del costo orario lordo. In tal caso, il valore di scarto tra il costo orario lordo rideterminato e quello indicato negli atti di gara avrà effetto ai soli fini delle retribuzioni da corrispondere ai lavoratori somministrati, restando invariato l'Aggio riconosciuto al somministratore per il servizio reso.

Il prezzo offerto in sede di gara deve ritenersi formulato dal somministratore in base ai propri calcoli e convenienze, risultando pertanto l'Aggio massimo previsto remunerativo di tutti i costi di gestione a carico del somministratore.

Il corrispettivo contrattuale deve intendersi pertanto onnicomprensivo e deve comprendere i costi relativi a:

- Ricerca e selezione del personale;
- Sostituzione del lavoratore eventualmente assente;
- Retribuzione del lavoratore e salario accessorio;
- Oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, ed ogni altro diritto spettante al lavoratore in conseguenza all'applicazione del CCNL di competenza;



- Rischio d'impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia, infortunio, permessi fruiti ai sensi della normativa e del CCNL;
- Quota assicurativa INAIL;
- Festività, Festività infrasettimanali;
- Ferie;
- Tredicesima mensilità;
- Rateo trattamento fine rapporto;
- Utile d'impresa.

3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'Accordo quadro viene predeterminata in dodici mesi a partire dalla data di stipula, fatta salva la facoltà per l'utilizzatore di recedere anticipatamente dal contratto nell'ipotesi di sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o per effetto dell'adempimento di specifici obblighi di legge.

Per "durata" dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale l'utilizzatore potrà affidare i singoli servizi.

La durata dei singoli contratti attuativi non potrà essere superiore a dodici mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto attuativo, fatte salve le opzioni espressamente previste dalla documentazione di gara.

Resta inteso che l'Accordo quadro si intenderà concluso una volta raggiunto l'importo del massimale, fatte salve le opzioni espressamente previste nella documentazione di gara. Il somministratore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'Accordo quadro applicando i prezzi stabiliti in sede di affidamento.

L'utilizzatore si riserva, altresì, di richiedere la somministrazione anche per periodi inferiori e non consecutivi a quello massimo esigibile di 12 mesi. Pertanto, il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, senza che il somministratore possa avanzare pretese o richieste non correlate all'entità delle prestazioni effettivamente rese.

L'utilizzatore, per sopravvenute esigenze, si riserva di sottoscrivere contratti attuativi per la somministrazione di ulteriori Categorie e Profili Professionali inquadrati nel CCNL Sanità, oltre a quelle elencate al precedente punto 2, nel rispetto dei vincoli del massimale dell'Accordo quadro.

L'utilizzatore si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'Accordo quadro o alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per l'utilizzatore. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo quadro, l'utilizzatore può imporre al somministratore



l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il somministratore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120 c. 11 del D.lgs. n. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Alla data di scadenza finale del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza necessità di disdetta espressa da parte dell'utilizzatore.

4. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà essere svolto con la massima cura e diligenza, in conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di somministrazione di lavoro, ed a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto e dallo Schema di Contratto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) L'utilizzatore procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro temporaneo al somministratore mediante apposita richiesta scritta a firma del Responsabile del Servizio Risorse Umane, nel termine di preavviso di massimo cinque giorni lavorativi. Detto termine è differito a massimo quindici giorni lavorativi nella sola fase di richiesta di personale immediatamente successiva alla sottoscrizione del contratto.

b) L'utilizzatore dovrà corredare ciascuna richiesta di somministrazione con le seguenti informazioni:

1. descrizione della professionalità richiesta, corrispondente categoria, grado di esperienza necessario;
2. modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
3. sede, orario di lavoro e la sua articolazione;
4. dati relativi alla posizione e al tasso INAIL applicato ai lavoratori dell'utilizzatore inquadrati nel medesimo profilo.

c) I prestatori di lavoro saranno adibiti alle mansioni e ai profili professionali previsti per i dipendenti del settore in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

d) Il trattamento economico che il somministratore si impegna a pagare direttamente al prestatore di lavoro sarà corrispondente a quello previsto dal CCNL del comparto Sanità per i lavoratori di pari Categoria e professionalità, compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti da riforme contrattuali future.

Al personale somministrato dovrà essere garantito, salvo rimborso dall'utilizzatore, il servizio di buoni pasto sostitutivi di importo equivalente a quello riconosciuto ai dipendenti di ruolo dell'utilizzatore, attualmente fissato in € 7,00 per due 2 giorni/settimana.



- e) Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi ed assistenziali sono quelli previsti dall'art. 37 del D.lgs. n. 81/2015 per le Agenzie di somministrazione di lavoro;
- f) L'utilizzatore osserverà nei confronti del prestatore di lavoro gli obblighi di protezione, informazione e formazione specifica connessi all'attività lavorativa in conformità al D.lgs. n. 81/2008;
- g) Il somministratore, ai sensi dell'art. 23 c. 5 del D.lgs. n. 276/2003, in fase pre-assuntiva informerà i prestatori di lavoro di tutti i rischi per la salute e la sicurezza connessi all'attività lavorativa in generale. L'utilizzatore assume l'impegno di informare e formare i prestatori di lavoro sull'uso delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività per le quali vengono assunti.
- h) Il prestatore di lavoro dovrà essere già istruito e formato, in relazione alle competenze richieste e sarà soggetto ad un periodo di prova, ai sensi dell'art. 35 del CCNL delle Agenzie per il lavoro,
- i) Il prestatore di lavoro durante lo svolgimento dell'attività dovrà tenere una condotta irreprensibile, la cui valutazione sarà demandata dal Responsabile di Servizio presso cui opera il personale selezionato;
- l) Il somministratore dovrà procedere all'immediata sostituzione delle persone che dovessero dimostrarsi inidonee allo svolgimento dei compiti loro assegnati o per le quali non dovesse essere più ritenuto sussistente il requisito della condotta irreprensibile. La sostituzione sarà operata dal somministratore su formale e insindacabile richiesta dell'utilizzatore, fermo restando il riconoscimento delle spettanze retributive dovute fino alla naturale scadenza del rapporto contrattuale.
- m) il lavoratore somministrato effettuerà l'orario di lavoro contrattuale previsto per i lavoratori dell'utilizzatore. È fatta salva la possibilità di richiedere al lavoratore somministrato prestazioni straordinarie ove se ne verificasse la necessità, alle medesime modalità e condizioni previste per i dipendenti di pari livello dell'utilizzatore;
- n) il lavoratore somministrato sarà dotato di badge e numero di matricola e sarà sottoposto al sistema di rilevazione automatizzata delle presenze analogamente a quanto previsto per i dipendenti dell'utilizzatore.
- o) La contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione comunicata nella scheda richiesta fornitura.
- p) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese spettanti al lavoratore saranno comunicati al somministratore che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte dell'utilizzatore.
- q) L'utilizzatore si impegna a adottare tutte le misure di sicurezza ed obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa in conformità alle disposizioni recate dal D.lgs. n. 81/2008, ivi compresi gli obblighi di informazione, formazione specifica, addestramento e sorveglianza sanitaria. Il referente dell'utilizzatore incaricato a fornire informazioni in materia di sicurezza è il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. Resterà a carico dell'utilizzatore la sorveglianza sanitaria, per le mansioni che ne prevedono l'obbligo. Inoltre, l'utilizzatore fornirà ai lavoratori somministrati dettagliate informazioni sulle procedure di gestione dell'emergenza.



5. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MODALITÀ DEI PAGAMENTI

Il corrispettivo (Aggio) per lo svolgimento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato indicato in offerta dal somministratore si intende formulato in base a calcoli e valutazioni di propria e assoluta convenienza, forfetario ed onnicomprensivo di tutti i costi.

L'utilizzatore si impegna a corrispondere al somministratore, per ogni ora effettuata dai prestatori di lavoro le somme risultanti dal costo orario fissato in sede di gara, maggiorato dell'Aggio orario derivante dall'offerta, oltre l'Iva sull'Aggio.

Il costo orario base comprende gli oneri retributivi comprensivi di tutti i ratei, ex festività, ferie, trattamento fine rapporto, tredicesima mensilità, Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), indennità di comparto, gli oneri contributivi, assistenziali e previdenziali, calcolati sulla base del CCNL vigente alla data dell'adozione della determina a contrarre.

Al fine del computo delle ore effettuate dal prestatore di lavoro l'utilizzatore, in persona del Responsabile dell'Ufficio/Servizio cui il personale è assegnato, sottoscriverà un'apposita scheda indicante le ore lavorate, che sarà trasmessa al somministratore. Ogni fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere debitamente corredata dalle schede di cui sopra, a comprova della regolarità del servizio eseguito, e dall'attestazione di versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

L'utilizzatore corrisponderà al somministratore unicamente la tariffa per le ore effettivamente prestate da parte dei singoli lavoratori. Rimane a carico esclusivo del somministratore ogni legittima assenza a qualsiasi titolo effettuata da parte dei lavoratori medesimi.

In caso di assenza, per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, il somministratore provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.

L'utilizzatore provvederà al pagamento del servizio entro massimo sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura elettronica, che il somministratore emetterà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore, previa acquisizione di DURC regolare da parte dell'utilizzatore medesimo e previa verifica di conformità delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione.

La fattura elettronica, da trasmettere attraverso il Sistema Dati di Interscambio (SDI), dovrà contenere i seguenti dati:

- Riferimento all'aggiudicazione del servizio;
- Nominativo del/i prestatore/i di lavoro e relativa categoria di inquadramento;
- Quantitativo di ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;
- Attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- Costo orario;
- Totale costo ore lavorate;
- Margine dell'Agenzia;



- Iva sul margine di Agenzia;
- Totale fattura;
- CIG derivato.

Qualora il gestore informatico utilizzato dal somministratore per la fatturazione non consenta l'inserimento dei dati richiesti, gli stessi potranno essere forniti con documento trasmesso a parte.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'utilizzatore del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del DURC regolare.

Per le eventuali missioni, le quali dovranno essere autorizzate per iscritto dall'utilizzatore, sarà calcolato il rimborso delle spese sostenute dal lavoratore, sulla base del trattamento economico stabilito per le missioni dal vigente CCNL del comparto Sanità. Sul rimborso delle spese per missioni non dovrà essere applicato il margine di intermediazione.

6. OBBLIGHI SPECIFICI DEL SOMMINISTRATORE.

Il somministratore si obbliga a:

- a) mettere a disposizione i prestatori di lavoro richiesti, ed a provvedere alla loro sostituzione entro i termini dichiarati in sede di gara;
- b) istruire il prestatore di lavoro richiesto in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento, ferma restando la competenza dell'utilizzatore in merito alla formazione specifica del personale somministrato;
- c) garantire lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro, ed in particolare tutti gli obblighi retributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
- d) assicurare l'applicazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei prestatori di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 35 c. 6 del decreto legislativo 15.06.2015 n. 81;
- e) liquidare con periodicità mensile ai lavoratori somministrati la retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge;
- f) iscrivere il prestatore di lavoro presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- g) fornire, dietro richiesta dell'utilizzatore, l'esibizione delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, delle retribuzioni e della contribuzione versata, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali;

7. OBBLIGHI A CARICO DELL'UTILIZZATORE

L'utilizzatore assume i seguenti obblighi:



- a) comunicare al somministratore gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi, nonché le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto (indennità di rischio etc.);
- b) corrispondere al somministratore il costo delle ore effettivamente lavorate, oltre al corrispettivo (Aggio) risultante dall'offerta economica presentata;
- c) adibire il lavoratore alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, assicurando al medesimo, per quanto non di competenza del somministratore, la formazione e l'addestramento specifico;
- d) assicurare al lavoratore il diritto di prestare l'attività lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o di sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione;
- e) comunicare tempestivamente al somministratore gli elementi informativi utili alla eventuale contestazione di addebito disciplinare a carico del lavoratore inadempiente;
- f) informare immediatamente il somministratore in caso di infortunio del lavoratore, al fine di rendere possibile l'adempimento tempestivo degli obblighi di legge.

8. INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSTITUZIONE DEI PRESTATORI DI LAVORO

In caso di interruzione del rapporto di somministrazione di un lavoratore per mancato superamento del periodo di prova, mancata corrispondenza dei requisiti richiesti, scarso rendimento, comportamento non conforme con i valori e gli obiettivi dell'utilizzatore, o per altri motivi imputabili al lavoratore, il somministratore dovrà provvedere alla comunicazione del nominativo della risorsa in sostituzione entro i termini dichiarati in sede di offerta tecnica. Il somministratore dovrà provvedere ad attivare il contratto di somministrazione con la nuova risorsa entro cinque giorni dal parere positivo dell'utilizzatore. Tali sostituzioni andranno effettuate con lavoratori di pari profilo professionale.

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore il somministratore avrà diritto di ottenere il pagamento del corrispettivo spettante sino alla data di interruzione del servizio.

La reiterata mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.

In ogni caso l'utilizzatore dovrà corrispondere soltanto il costo delle ore effettivamente lavorate.

9. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

L'azione disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro temporaneo è esercitata dal somministratore, ai sensi dell'art. 35 c. 6 del D.lgs. n. 81/2015.

L'utilizzatore comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione. Il somministratore renderà note all'utilizzatore tutte le comunicazioni ed i provvedimenti disciplinari inerenti al prestatore di lavoro.



10. VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E PENALI

I contratti attuativi sono soggetti a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto attuativo in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

L'utilizzatore, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che il somministratore possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto.

Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano il somministratore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.

L'utilizzatore ha facoltà di supervisionare la corretta esecuzione del contratto e controllare che lo stesso venga eseguito secondo le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto mediante il direttore della esecuzione designato che:

- a) presiederà l'esecuzione del contratto e si rappresenterà con il somministratore;
- b) provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- c) accerterà la regolarità e la conformità delle prestazioni contrattuali redigendo un verbale di verifica di conformità e successivamente un certificato di verifica di conformità, applicando le penali eventualmente necessarie.

Qualora vengano accertate irregolarità o inadempimenti agli obblighi contenuti nel presente Capitolato Speciale di Appalto l'utilizzatore provvederà all'inoltro a mezzo Pec di formale contestazione dei fatti rilevati, invitando il somministratore a presentare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di cinque giorni.

Qualora il somministratore non risponda nel termine assegnato, oppure non fornisca elementi idonei a giustificare l'inadempimento contestato, l'utilizzatore applicherà una penale in base alla gravità dell'inadempimento contestato, fatto salvo ed impregiudicato il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito.

A titolo esemplificativo e non esaustivo daranno luogo all'applicazione della penale i seguenti inadempimenti:

- Mancato rispetto dei tempi di messa a disposizione e sostituzione del personale: penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- Ritardo nel pagamento della retribuzione mensile al personale somministrato: penale di € 50,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- Mancato rispetto delle norme in materia contributiva, previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica nei confronti del personale somministrato: penale di € 200,00 per ogni infrazione;



Per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali verrà applicata una penale da € 50,00 a € 500,00, commisurata alla gravità dell'infrazione. In caso di recidiva per la medesima infrazione la misura della penalità sarà raddoppiata.

L'utilizzatore si riserva di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al somministratore a qualsiasi titolo, e quindi di trattenere quanto dovuto a titolo di penale sugli importi spettanti al somministratore a titolo di corrispettivo dei servizi resi, ovvero di avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. Qualora la penale fosse detratta dalla garanzia definitiva, il somministratore dovrà provvedere alla reintegrazione della stessa nel suo ammontare originario.

11. SEGRETO D'UFFICIO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il personale assegnato in somministrazione dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze riguardanti il servizio, e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.1454 del Codice civile quando nel corso dell'esecuzione del contratto l'utilizzatore accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare, mediante apposita diffida a adempiere, un congruo termine entro il quale il somministratore si deve conformare alle prescrizioni richieste. La diffida contiene la dichiarazione che, trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

L'utilizzatore si riserva di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- a) frode, negligenza, contravvenzione nell'esecuzione del contratto;
- b) mancato rispetto in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
- c) gravi e reiterate inadempienze rispetto alle disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto;
- d) perdita dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale prescritti dal Disciplinare di gara;
- e) sopravvenuto stato fallimentare, o altra procedura concorsuale;
- f) subappalto non autorizzato o cessione di contratto;
- g) sospensione ingiustificata del servizio;
- h) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi dei pagamenti di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 136/2010;
- i) perdita dei requisiti di iscrizione all'Albo di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 276/2003;



l) mancata reintegrazione della cauzione definitiva escussa entro il termine di trenta giorni;

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'utilizzatore, trasmessa tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto l'utilizzatore procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi i danni e le spese.

13. CONTRATTO D'APPALTO

La stipula dell'Accordo quadro in forma di scrittura privata con firma digitale del somministratore e dell'utilizzatore avverrà in modalità telematica, soltanto dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione e al positivo esperimento delle verifiche.

Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione in caso d'uso, diritti di segreteria e quant'altro previsto sono a carico del somministratore.

14. GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di somministrazione il somministratore deve costituire, entro dieci giorni dalla richiesta dell'utilizzatore, una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento. In tal caso l'utilizzatore procede all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.